

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 888

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

28/04/2024 - 05:52

Indice

1. DDL S. 888 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 888.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023	24
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023	27
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 06/12/2023	30
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024	33
1.4. Trattazione in consultiva	39
1.4.1. Sedute	40
1.4.2. Resoconti sommari	41
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	42
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 13/12/2023	43
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023	51
1.4.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024	57
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	61
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 112 (pom.) del 12/12/2023	62
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (ant.) del 19/12/2023	64

1. DDL S. 888 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 888

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 888

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PARRINI**, **BAZOLI** e **GIORGIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2023

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

Onorevoli Senatori. - Nel corso delle precedenti legislature, pur avendo molto discusso di riforme costituzionali e ordinamentali, non è stata prestata alcuna attenzione a una figura sociale e processuale molto importante: la vittima di un reato. Soltanto quando le notizie e i fatti della cronaca ci riportano brutalmente alla necessità di considerare in maniera più equa e adeguata le esigenze e i diritti delle persone offese da un reato, ci rendiamo conto non solo delle carenze normative tuttora esistenti a livello processuale, ma anche della talora debole cornice di riferimento entro la quale si muovono, sul piano dei principi, la discussione pubblica e l'iniziativa legislativa sul tema. Lacune che trovano, per così dire, le loro origini in una presunta carenza a livello costituzionale. Si dice presunta in quanto, all'interno della nostra Carta costituzionale, già esistono previsioni e tutele a favore dei più deboli, sancite in via generale fin dai principi di solidarietà, equità e uguaglianza, di cui alla prima parte della nostra Costituzione. Accanto ad esse, si avverte, ora in modo particolarmente urgente, l'esigenza di integrare il quadro costituzionale con una previsione più specifica a tutela delle vittime dei reati.

Con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, è stato modificato l'articolo 111 della Costituzione, mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo definito e ritenuto « giusto » per dettato costituzionale. La norma fondamentale e principale approvata nel 1999 concerneva l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio; diverse singole disposizioni venivano a regolamentare la concretizzazione e l'esplicazione del principio del « giusto processo » e dello stesso principio del contraddittorio, quali quelle relative alle « condizioni di parità » tra le parti, alla « ragionevole durata » del processo e alla terzietà e imparzialità del giudice. In particolare, la riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale, per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un amplissimo ombrello protettivo di rango estremamente elevato, come può essere solo il rango costituzionale. Peraltro, la norma riformata dell'articolo 111 (inserita nella sezione II del titolo IV della Costituzione: « Norme sulla giurisdizione »), pur citando ripetutamente « le parti » e « il contraddittorio » tra le parti, non specificava i diritti e le facoltà di tutte le parti di un processo, concentrando la propria attenzione e preoccupazione sulla figura della persona accusata di reato. Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero (e l'esercizio dell'azione penale), si trovano sia nella sezione I, sia nella sezione II del titolo IV citato della Costituzione, continuano invece a mancare dalla Carta costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte ancora del processo, la vittima dei reati, nonostante, fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella sui « Principi fondamentali », si faccia continuo riferimento a principi ed esigenze di « solidarietà politica, economica e sociale ».

È evidente quindi che, soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti, per potersi avere un « giusto processo », diviene inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte, per di più quella di sovente più debole e meno protetta, sotto molti punti di vista: la vittima di un reato.

La mancanza di un esplicito fondamento costituzionale della tutela delle vittime del reato nel processo si riverbera soprattutto all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio soltanto se si costituisce parte civile. Devesi peraltro rilevare come a tale presenza, pur all'interno del processo, non sia garantita, allo stato delle norme, una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'*iter* processuale, così costituendo (e così venendo talora percepita) un ostacolo alla rapida definizione del processo. Da ciò deriva una sorta di emarginazione della parte civile, pur costituita nel processo.

L'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è tuttavia fortemente avvertita a vari livelli, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa e la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano interessi che spesso non è erroneo definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico è il caso delle vittime del terrorismo, delle vittime delle stragi, degli infortuni-malattie mortali causate dal lavoro, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale (specie se minori), delle vittime di agguataggio o di reati societari-bancari, nonché quello delle vittime di reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che, accanto a una pretesa formalmente risarcitoria come richiesto dalla legge ordinaria (qualche volta magari per ottenere un risarcimento puramente simbolico), assumono maggior rilievo e importanza, anche a livello sociale, la richiesta di verità (anche processuale) e l'interesse alla individuazione e alla punizione del colpevole.

D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita, è provato pure dalla circostanza che, fin dalla XIV legislatura, sia stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime di reato nell'articolo 111 della Costituzione. Altre proposte di legge costituzionali, pressoché identiche nel contenuto, sono state di nuovo presentate nella XV e nella XVI legislatura. Anche nelle legislature successive, così come in quella corrente, sono stati depositati progetti di legge in questo senso in entrambi i rami del Parlamento, segno evidente del fatto che il tema è avvertito con urgenza e che è necessario intervenire sul punto, specie alla luce del dato normativo interno e soprattutto sopranazionale.

Anche a livello internazionale emerge tale esigenza, sia nell'ambito dell'ordinamento che fa capo alla Convenzione europea dei diritti umani sia nell'Unione europea, la quale ha riconosciuto specifici doveri di « penalizzazione » da parte dei singoli Stati, che hanno trovato una loro collocazione formale nella « Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L82 del 22 marzo 2001. Tale decisione è stata ora sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. A tale direttiva, l'ordinamento italiano ha dato attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

La direttiva affronta in maniera organica e articolata la posizione della persona offesa dal reato, sia con riferimento alla sua partecipazione alle indagini e al procedimento penale sia, più in generale, con riferimento alla necessità di assicurare alla medesima la piena protezione della vita privata, così come l'accesso a specifici servizi di assistenza.

La disposizione interna di attuazione ha modificato numerose disposizioni del codice di procedura penale, al fine di assicurare alla vittima del reato la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti in ambito processuale, in condizioni di protezione e serenità. Tra le nuove disposizioni introdotte, merita ricordare ad esempio quelle in materia di vittime in condizione di particolare vulnerabilità e specificatamente il nuovo articolo 90-*quater* del codice di procedura penale che, nel definire la condizione di particolare vulnerabilità, dispone che si consideri « se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato ».

Sulla stessa linea devono essere ricordati i numerosi interventi normativi che, nel corso degli anni, hanno assicurato particolare assistenza e protezione alle vittime di taluni reati attraverso l'istituzione di

fondi che - ponendo in capo allo Stato l'onere di contribuire economicamente al risarcimento del danno subito dalla persona offesa di alcune tipologie di reati - garantiscono al contempo alle medesime vittime la piena effettività di accesso alla tutela risarcitoria. Si pensi, tra quelli più noti, al Fondo di garanzia per le vittime della strada o ai Fondi istituiti per le vittime di crimini legati al terrorismo o alla mafia. Tra i più recenti, merita ricordare il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Ancora, nella direzione di valorizzare il ruolo e la specifica dignità delle vittime dei reati vanno le recenti innovazioni normative in materia di giustizia riparativa, introdotte dagli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Con specifico riferimento, infine, alle donne vittime di violenza deve richiamarsi il crescente impegno istituzionale - tradotto in interventi normativi ma anche in buone pratiche - volto a farsi carico della specifica condizione di vulnerabilità della donna vittima di violenza, nel processo e non solo. Sul punto, l'ordinamento italiano ha mosso significativi passi in avanti, specie a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. L'articolo 18 della predetta Convenzione è molto chiaro nel porre a carico degli Stati firmatari ben precisi obblighi di protezione delle vittime, sia nel processo e nelle indagini, che al di fuori di essi. Anzitutto, si prevede che gli Stati garantiscano l'esistenza di « adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione ». Disposizioni altrettanto importanti impongono di predisporre servizi di assistenza e supporto generali (articolo 20) e specializzati (articolo 22), case rifugio (articolo 23), linee telefoniche di sostegno (articolo 24), specifici strumenti a supporto delle vittime di violenza sessuale (articolo 25) e delle vittime di violenza assistita (ovverosia soprattutto i minori testimoni di atti di violenza, articolo 26). Particolare attenzione è inoltre dedicata alla prevenzione e al contrasto della cosiddetta vittimizzazione secondaria, vale a dire di tutto quell'insieme di disposizioni istituzionali, culturali e comportamentali che - risentendo dell'influsso di radicati stereotipi di genere - finiscono per far ricadere sulle donne vittime di violenza l'ulteriore stigma della colpevolizzazione, o anche solo le costringono a partecipare alle indagini e al processo in assenza di garanzie minime di protezione, ad esempio, non potendo fare affidamento su personale specializzato e adeguatamente formato in sede di esame.

Proprio in materia di vittimizzazione secondaria, l'Italia ha subito recentemente una ferma condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo, nella sentenza resa il 27 maggio 2021, riferita al caso J.L. c. Italia, ha condannato il nostro Paese in relazione all'uso di stereotipi di genere e di un linguaggio gravemente irrispettoso della dignità della persona offesa nelle sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Firenze al termine di un procedimento relativo a un grave caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna; nella decisione, in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stigmatizzato l'utilizzo, da parte degli organi giudicanti, di « stereotipi sessisti », di espressioni dirette a « minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia » (paragrafo 141).

Di fronte a tali tendenze e previsioni normative nazionali e internazionali, che tendono a superare ritardi e persistenti vuoti legislativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito, diviene ancora più necessario e doveroso intervenire a tutela della vittima del reato anche all'interno delle regole del « giusto processo ».

Dare copertura costituzionale a una serie di interventi, azioni politico-amministrative e buone pratiche in sede giurisdizionale, che già oggi assicurano protezione alle vittime dei reati, avrebbe infatti un

sicuro valore, non solo sul piano simbolico e sistemico, ma anche sul piano della posizione di un chiaro indirizzo al legislatore, con l'obiettivo di indirizzare ogni futuro intervento in materia verso la piena considerazione della posizione della persona offesa dal reato. Alla configurazione tradizionale della dinamica repressiva - che vede come protagonista attivo lo Stato e come soggetto passivo l'autore del reato, lasciando la posizione della vittima sullo sfondo, nella convinzione che il perseguimento del pubblico interesse alla repressione dei reati valga, di per sé, a tutelarne la posizione - si andrebbe così a sostituire una più ariosa concezione, secondo cui anche la persona offesa assume un ruolo centrale nella dinamica repressiva, così inverando i fondamentali principi di solidarietà e giustizia consacrati dalla prima parte della Costituzione.

Per tutto quanto sin qui osservato, si propone allora di riconoscere, nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione, piena cittadinanza processuale alla vittima del reato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

118ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Discussione e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione della senatrice Ternullo, riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Dreosto e altri, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno. In tale data, infatti, ricorre l'anniversario del disastro del Vajont, verificatosi nel 1963.

Il testo del provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".

L'articolo 2 propone la stessa modifica all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

L'articolo 3, infine, reca la clausola temporale dell'entrata in vigore del provvedimento, individuata nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 9 emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) precisa di aver presentato gli emendamenti 2.100, 2.101 e 3.100 per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere. Quanto agli altri emendamenti, volti complessivamente a delineare meglio il significato della Giornata, pur comprendendone lo spirito, sottolinea che la ricorrenza è già al suo terzo anniversario ed è quindi conosciuta con la denominazione proposta con il disegno di legge.

È vero che l'espressione "Giornata della meraviglia" potrebbe causare fraintendimenti e perfino facili ironie da parte di chi si limita a leggere il titolo del disegno di legge, senza approfondirne il contenuto,

come peraltro già avvenuto con alcuni articoli di stampa, tuttavia modificare la denominazione della Giornata rischia di creare confusione e un disagio alle associazioni già impegnate nei preparativi per domenica 15 ottobre.

Come forma di mediazione, propone di inserire una sorta di sotto titolo che richiami il contenuto dell'articolo 1, con la seguente precisazione: «al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti».

Il senatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che l'obiettivo delle modifiche proposte è appunto quello di far comprendere meglio le finalità della celebrazione, specificandole già nella denominazione, che risulterebbe la seguente: «Giornata della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia». In questo modo, si intende evitare confusioni e fraintendimenti derivanti da approcci superficiali.

Pur non essendo contrario alla proposta della relatrice, ritiene che ci sia ancora il tempo per una riflessione più approfondita.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrebbe anche intitolarla "Giornata nazionale del diritto alla meraviglia". In ogni caso, concorda sulla opportunità di una pausa di riflessione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene spiacevole il disaccordo all'interno della maggioranza su un testo sottoscritto da tutti i Gruppi, relativo a un'iniziativa che mira a riportare il sorriso sui volti dei bambini che vivono le drammatiche conseguenze della guerra. Ritenendo non condivisibili gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI, poiché - a suo avviso - avrebbero un effetto distorsivo rispetto all'obiettivo iniziale del provvedimento, annuncia che, qualora tali proposte di modifica fossero approvate, il Movimento 5 Stelle ritirerà il proprio sostegno al disegno di legge in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), pur comprendendo le ragioni espresse dal senatore Lisei, nota che l'emendamento 1.2, con il riferimento al valore della vita, dalla fase nascente a quella finale, introduce nel provvedimento contenuti che vanno oltre quelli originari.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) precisa che gli emendamenti che hanno particolare rilievo per il Gruppo FdI sono quelli a prima firma del senatore Lisei. Riconosce che gli altri, pur essendo condivisibili, introducono temi divisivi e quindi da evitare per un provvedimento sottoscritto da tutti i Gruppi. In ogni caso, la proposta di una migliore definizione del contenuto della Giornata è finalizzata a evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si ritiene rassicurato dalle considerazioni del senatore De Priamo e soprattutto della relatrice, che ritiene preferibile non modificare il testo. Invita, comunque, a non intraprendere iniziative che potrebbero far venire meno l'orientamento unanime. Sarebbe opportuno impegnarsi piuttosto sulle azioni pratiche per restituire veramente la serenità ai bambini e questo appare difficile nei contesti in cui sono utilizzate le armi.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) osserva che, se l'intenzione è evitare fraintendimenti come quelli già avvenuti sulla stampa, bisognerebbe tenere conto che nel linguaggio giornalistico il riferimento alla vita nascente rimanda ai movimenti *pro life* e quindi alla questione della interruzione della gravidanza. Pertanto, sarebbe opportuno conservare la denominazione originaria, su cui vi è già il consenso unanime dei Gruppi.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) si riserva di acquisire l'orientamento dei presentatori degli emendamenti rispetto alla sua proposta di specificazione del titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis -Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Esame e rinvio)

La relatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023, insieme con l'annessa Relazione sull'aggiornamento del percorso di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, recante un aggiornamento degli obiettivi programmatici (ossia comprensivi degli effetti della manovra di bilancio) di finanza pubblica.

Ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), la NADEF deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tra i contenuti della NADEF rientrano: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici indicati dal DEF; le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; gli obiettivi, in valore assoluto, di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Come riportato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, la NADEF di quest'anno "vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale".

La NADEF e l'annessa Relazione prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023 dello scorso aprile, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (il cd. rapporto deficit/PIL) sia del valore strutturale del medesimo tasso (ossia al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tali incrementi, proposti dalla Relazione sull'aggiornamento, è necessaria l'autorizzazione votata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, nonché ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale (ossia a legislazione vigente), le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025 (per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del precedente quadro programmatico del DEF di aprile, sono inferiori al livello tendenziale, mentre, a decorrere dal 2027, l'incremento di indebitamento oggetto della richiesta di autorizzazione concerne esclusivamente la variazione dell'importo degli interessi passivi, conseguente al maggior disavanzo). In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base allo scostamento richiesto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo. Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti. Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL reale pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al

5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerate una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

In linea con il piano delineato nel DEF dello scorso aprile, il rapporto debito pubblico/PIL continuerebbe a calare nell'anno corrente, raggiungendo il 140,2 per cento. Nel 2024 e 2025, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi lievemente, fino al 139,9 per cento, anche grazie ad un parziale utilizzo delle disponibilità liquide del Tesoro e all'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato. L'intonazione prudente della politica di bilancio, la gestione del debito per scadenze ed emissioni e la prosecuzione del programma di valorizzazione e dismissione degli asset pubblici dovrebbero contribuire a rafforzare la discesa del rapporto debito/PIL nel 2026, quando tale rapporto si ridurrebbe ulteriormente, scendendo al 139,6 per cento, ossia un livello inferiore rispetto all'obiettivo del 140,4 per cento indicato dal DEF. Il sentiero programmatico qui delineato risulta quindi coerente - secondo il Governo - con l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL su livelli prossimi a quello precrisi entro la fine del decennio in corso.

Sempre nella premessa della NADEF, si rappresenta poi che "la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. Pur in presenza di un contesto geopolitico, ambientale e demografico assai complesso, è necessario conseguire ritmi di crescita nettamente più elevati rispetto a quelli dello scorso decennio. Per questo motivo, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano RePowerEU, giocano un ruolo centrale nella strategia di crescita e innovazione del Governo. Oltre a questo fondamentale pilastro, il Governo ha in programma non solo di dismettere asset, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, quali le reti di telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture".

Nella consapevolezza della fase delicata del ciclo internazionale e delle sfide economiche in atto, l'azione di riforma del Governo nei mesi passati è stata incentrata sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Allo stesso tempo, si è proceduto a una revisione del Piano, tesa a favorirne un'attuazione efficace e in linea con i tempi previsti, nonché a incorporare il nuovo capitolo RePowerEU.

In particolare, il processo di revisione del Piano ha comportato, innanzitutto, la definizione di una nuova struttura di *governance* che se, da una parte, ha disposto l'accentramento di alcuni compiti e attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altra ha previsto un maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare a livello locale, tramite il loro inserimento nella Cabina di regia. L'esame puntuale dei singoli progetti del Piano e l'inserimento dei nuovi progetti del Capitolo RePowerEU hanno portato a definire una proposta di revisione complessiva del PNRR, attualmente all'esame della Commissione europea. Relativamente all'attuazione delle riforme (sia quelle previste dal PNRR sia quelle richieste dalle raccomandazioni della Commissione o per rendere il contesto economico maggiormente favorevole alla crescita), si ricordano gli interventi sulla pubblica amministrazione, nell'ottica di rafforzare la capacità amministrativa, tra i quali, in particolare, le misure dirette a semplificare le procedure di reclutamento del personale, accrescere il capitale umano nelle amministrazioni, migliorare l'efficacia della formazione e accelerare la digitalizzazione.

Tra i disegni di legge dichiarati dal Governo come "collegati" alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, si segnalano - per afferenza ai temi di interesse della 1ª Commissione - i seguenti provvedimenti: misure in materia di semplificazione normativa; revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata

delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615 all'esame di questa Commissione), a cui è dedicato un apposito focus all'interno della NADEF; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Dalla pubblicazione del DEF dello scorso aprile ad oggi, l'azione di Governo si è focalizzata sull'attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla riforma fiscale e su attività propedeutiche all'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. In particolare, gli aggiustamenti al Piano sono stati resi necessari in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica. La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le Raccomandazioni del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.

Tra i temi di interesse della 1ª Commissione, si segnala anche la trasformazione digitale del Paese. Al riguardo, si evidenzia come l'Italia abbia sostanzialmente migliorato la propria posizione negli ultimi cinque anni, attuando investimenti e destinando una maggiore attenzione politica al digitale, anche grazie alla maggiore disponibilità dei finanziamenti europei. Sebbene permangano ambiti in cui si registrano performance inferiori alla media UE, come nel caso delle competenze dei cittadini e della digitalizzazione dei servizi pubblici, l'attenzione sull'innovazione si è intensificata. A questo scopo, sono state messe in atto numerose misure per favorire la trasformazione digitale del Paese, destinando una cospicua parte delle risorse del PNRR (il 25 per cento del totale) a sostenere riforme e investimenti innovativi per l'obiettivo digitale. Contribuiscono a tale obiettivo, in modo particolare, gli investimenti della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al cloud e all'interoperabilità. Altresì, sono state completate con successo la progettazione, preparazione, installazione e il testing di quattro data center, che costituiscono il nucleo di una nuova infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), dedicata a ospitare i sistemi informativi, i dati e le applicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni. Nelle prossime fasi, si prevede la migrazione dei dataset e delle applicazioni di circa 280 pubbliche amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali su tale cloud.

Inoltre, è stata realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che garantirà l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni.

Altresì, gli obiettivi previsti per la diffusione di AppIO (*target* interno) e di PagoPa (*target* europeo) sono stati raggiunti rispettivamente con due e tre anni di anticipo. Il Governo ha poi adottato specifiche misure per l'accrescimento delle competenze digitali della popolazione e della forza lavoro: la Strategia nazionale per le competenze digitali e l'iniziativa Repubblica digitale, con il relativo fondo, rappresentano le iniziative più rilevanti, a cui si aggiungono il Servizio civile digitale, il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e il Piano nazionale nuove competenze.

Nell'ambito degli investimenti previsti per la terza rata del PNRR, l'attenzione si è focalizzata sulle misure in materia di *cybersecurity*. Dopo l'istituzione dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, è stata avviata la definizione dell'architettura dell'ecosistema di cybersecurity nazionale; in questo ambito, saranno potenziati i sistemi di Cybersecurity delle pubbliche amministrazioni locali e centrali. Si ricorda, poi, che, con la riforma introdotta con il decreto-legge "PNRR-ter" (decreto-legge n. 13 del 2023), il Governo ha rivisto la struttura organizzativa del PNRR, con l'intento di razionalizzare e

migliorare l'efficacia del processo di *governance*. Si è provveduto, infatti, a: i) affidare le decisioni e il coordinamento negoziale con la Commissione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; ii) istituire presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione PNRR, con funzioni d'indirizzo, coordinamento e presidio sull'attuazione del Piano; iii) potenziare le attività di verifica, di monitoraggio e di revisione del PNRR; iv) inserire i rappresentanti delle parti sociali ed economiche nella Cabina di regia; v) istituire presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, di controllo e rendicontazione all'Unione europea, nonché di supporto all'Autorità politica delegata e alle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione degli interventi del Piano. In tale quadro, la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini. Gli obiettivi che il PNRR si prefigge afferiscono a: i) l'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; ii) la definizione di piani per il reclutamento; iii) lo sviluppo di carriera e il training per tutti i dipendenti pubblici. Il decreto-legge "PNRR-ter" n. 13/2023, il decreto-legge "PA" (n. 44/2023) e il decreto-legge "PA-bis" (n. 75/2023) si muovono verso questa direzione. In particolare, i decreti-legge "PA" e "PA-bis" puntano ad accrescere il capitale umano delle amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR. I due decreti-legge, tra le altre, contengono misure per: i) stabilizzare il personale a tempo determinato dedicato alle valutazioni di impatto ambientale; ii) rafforzare le strutture amministrative dei ministeri e delle agenzie; iii) ampliare la possibilità di assumere dirigenti fuori ruolo con competenze specifiche; iv) accelerare lo svolgimento dei concorsi pubblici, così da favorire l'assunzione di personale, soprattutto giovani, da inserire presso varie pubbliche amministrazioni. Si prevede, nello specifico, la semplificazione del reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia, nonché il rafforzamento del contingente impiegato presso la Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) e PNRR e presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR e modalità di sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti).

Da ultimo, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarità con il PNRR, come già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, si è intervenuti con la riforma varata con il decreto-legge "PNRR-ter" (n. 13/2023), che ha ridisegnato il sistema di *governance* nazionale del PNRR e della politica di coesione, in linea con l'individuazione di un'autorità politica unica attraverso cui rappresentare, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento. In particolare, sono state rafforzate le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura che assicura l'indirizzo strategico, il coordinamento e il presidio sulla programmazione e attuazione della politica di coesione, in coordinamento con il PNRR. Con il medesimo decreto, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed è stata istituita una Struttura di missione per il PNRR a supporto dell'autorità politica delegata, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle reciproche interdipendenze.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai *dossier* dei Servizi del bilancio e studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che, in merito ai disegni di legge "collegati" di competenza della 1ª Commissione, si proceda all'audizione dei Ministri di settore.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) condivide la richiesta del senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, fermo restando che la 5ª Commissione è la sede esclusiva per le audizioni sulla NADEF, le audizioni dei Ministri di settore potrebbero essere svolte sui disegni di legge attualmente all'esame del Senato, quindi esclusivamente sul disegno di legge n. 615, per il quale vi è già un confronto costante con il ministro Calderoli, che è assiduamente presente alle sedute della Commissione in sede referente su questo provvedimento. Si potrebbe eventualmente riservare un ulteriore spazio di approfondimento martedì prossimo. Per quanto riguarda il Ministro dell'economia e

delle finanze, invece, i commissari possono partecipare all'audizione sulla NADEF in Commissione bilancio.

Il ministro CALDEROLI precisa che la competenza in materia di individuazione dei "collegati" spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Del resto, il collegamento alla manovra di bilancio su questi temi è effettuato già da tre anni, quindi non vi sono particolari questioni da approfondire. Rileva, tra l'altro, che la Nota di aggiornamento del DEF esplicita per la prima volta che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti in tutte le Regioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), a fronte delle dichiarazioni del ministro Calderoli, ritiene ancor più necessaria una interlocuzione con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per fugare eventuali dubbi che la dichiarazione del collegamento con la manovra finanziaria sia finalizzata esclusivamente a consentire il seguito della discussione su questi temi anche durante la sessione di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che è possibile partecipare ai lavori della Commissione bilancio e interloquire con il ministro Giorgetti in quella sede.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) propone che l'audizione si svolga davanti alle Commissioni 1a e 5a riunite.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Maiorino.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento, sul Documento di economia e finanza e sulla relativa Nota di aggiornamento possono essere svolte audizioni solo dalla Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di porre comunque in votazione la proposta di audire il ministro Giorgetti nell'ambito dell'esame dell'AS 615.

La Commissione respinge la proposta del senatore Giorgis di audire il Ministro dell'economia e delle finanze per chiarimenti sulle ricadute sulla finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata sulla manovra finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE RELATIVE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLA PROSTITUZIONE ON LINE

Il [PRESIDENTE](#), su sollecitazione della senatrice Maiorino, propone di fissare alle ore 14 di lunedì 16 ottobre il termine per indicare i soggetti da audire in relazione alle indagini conoscitive sul fenomeno della prostituzione *online* e sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, per i profili di competenza della Commissione. Chiede ai Gruppi di limitare le richieste ad un massimo di tre soggetti per ciascuna indagine conoscitiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.10 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In assenza della proponente, il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) fa proprio l'emendamento 4.12. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.11 e 4.12 sono respinti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) riformula l'emendamento 4.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, per

recepire le condizioni della Commissione bilancio. In particolare, si precisa che il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, "nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio".

In secondo luogo, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni".

Nel ritenere che tali precisazioni possono fugare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, auspica l'approvazione dell'emendamento in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, al contrario, tali precisazioni confermino le preoccupazioni sulla mancanza di copertura finanziaria per le promesse elettorali della maggioranza non solo in tema di autonomia differenziata, ma anche su quota 41 per le pensioni, *flat tax* e pensioni minime a mille euro.

Per quanto riguarda il riferimento all'intero territorio nazionale, ritiene che si tratti di una mera enunciazione di principio, non essendo state risolte le disuguaglianze territoriali attualmente esistenti, come invece si è fatto in Germania fin dalla caduta del muro di Berlino.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che, in base a una consolidata giurisprudenza costituzionale, lo Stato non può sottrarsi alle spese costituzionalmente obbligatorie, cioè connesse al contenuto essenziale dei diritti, in particolare in materia di sanità, istruzione e diritti dei lavoratori.

L'impianto dell'emendamento in esame, dopo la riformulazione, sovverte invece questo principio, stabilendo che i livelli essenziali delle prestazioni potranno essere definiti solo previa quantificazione e destinazione delle relative risorse in bilancio. La materia, pertanto, sarà soggetta all'indirizzo politico della maggioranza. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Giorgis. Sottolinea il fallimento del tentativo da parte del principale partito della maggioranza di correggere la riforma in modo più coerente con il proprio patrimonio valoriale. A suo avviso, sarebbe più corretto ammettere che, almeno su questo provvedimento, l'egemonia politico-culturale appartiene a un altro partito.

Posto ai voti, l'emendamento 4.14 (testo 2) è approvato.

Conseguentemente, risulta precluso l'emendamento 4.13.

Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.

Sull'emendamento 4.18, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la proposta in esame rimette al CLEP la definizione del perimetro delle materie cui sono riferibili i livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti sui dubbi espressi sia dai giuristi che si sono dimessi dal Comitato tecnico-scientifico sia da quelli che invece ne fanno ancora parte, posto che in alcune riunioni non si raggiunge il consenso unanime.

Posto ai voti, l'emendamento 4.18 è respinto.

L'emendamento 4.19 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In assenza della proponente, il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) fa proprio l'emendamento 4.20.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) aggiunge la firma all'emendamento 4.20.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 4.21 è stato precedentemente ritirato perché considerato politicamente superato dall'emendamento 6.8.

Si passa alla votazione degli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 6.8 è finalizzato a inserire un vincolo all'ulteriore trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, stabilendo l'obbligo di attribuire contestualmente

le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, la precauzione esplicitata negli emendamenti all'esame non è più necessaria.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) condivide l'inserimento dell'obbligo in luogo della mera facoltà, con l'emendamento 6.8, e il richiamo all'articolo 116 della Costituzione. Tuttavia gli emendamenti in esame vietano espressamente alla Regione di costituire nuove agenzie. Dal momento che l'indirizzo politico prevede l'applicazione del principio di sussidiarietà e il trasferimento delle funzioni al livello amministrativo più vicino ai cittadini, appare incomprensibile il parere contrario del Governo. Senza questo limite, si rischierebbe di consentire la moltiplicazione degli enti, in direzione opposta quindi all'obiettivo della semplificazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28 non sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 18,55.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Sull'emendamento 4.23, la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, ritiene necessario apportare ad essa alcune correzioni. In particolare, soprattutto nella fase attuativa, è emersa l'opportunità di escludere alcune materie, che sono tassativamente elencate nell'emendamento in esame, dalla possibilità di devoluzione con la finalità di garantire che in tali ambiti ci siano linee di indirizzo nazionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 4.23.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) aggiunge la propria firma e annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame. Ricorda che la questione della legislazione concorrente era oggetto anche della riforma costituzionale del 2016, che poi non ha superato il *referendum* confermativo, proprio perché era emersa la necessità di prevedere una cabina di regia centralizzata per alcune materie, per esempio le grandi reti di produzione e distribuzione dell'energia o il commercio con l'estero, anche al fine di evitare spinte centrifughe su questioni essenziali per l'interesse nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime sorpresa per il parere contrario sull'emendamento in esame, a cui peraltro la sua parte politica annette particolare rilievo, dal momento che sottrae le norme generali sull'istruzione alla possibilità di devoluzione alle Regioni. Vi è il rischio, altrimenti, di determinare differenze insanabili nel corpo sociale del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Parrini. Tuttavia la norma è stata inserita nella riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nel 2011.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che sono trascorsi ormai ventidue anni ed è stata ampiamente riconosciuta la necessità di apportare alcuni correttivi.

Il [PRESIDENTE](#) obietta che tali modifiche richiedono un disegno di legge costituzionale. Ricorda altresì che sono stati accantonati gli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1 (testo 2), che propongono appunto di escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), pur mantenendo alcune riserve sulla eventuale incostituzionalità dell'emendamento, ritiene che sia stato utile esaminarlo per consentire anche alla maggioranza di chiarire la sua posizione in materia.

Quanto alle criticità della riforma del Titolo V, osserva che i processi di decentramento hanno dimostrato la necessità di allontanare il centro decisionale dalle sedi dove si verificano i conflitti, che altrimenti ostacolano le amministrazioni locali nell'assumere le loro determinazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sia sulla legittimità costituzionale dell'emendamento, sia sulla necessità di superare, dopo ventidue anni, le imputazioni della responsabilità delle modifiche del Titolo V, pur appartenendo a una forza politica che in quell'occasione si esprime in senso contrario.

Riconosce, infatti, che nel Partito democratico è maturata la consapevolezza della necessità di introdurre dei correttivi, tanto che anche nel 2016 vi fu un tentativo di modifica.

Auspica che l'attuale maggioranza, nel frattempo, non abbia modificato il proprio orientamento e che quindi offra il proprio contributo all'approvazione dei disegni di legge costituzionale n. 116 e connessi, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che anche nel 2006 l'attuale maggioranza tentò di correggere i difetti della riforma del 2001.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nella riforma del 2016, si prevedeva l'istituzione di un Senato delle Regioni proprio per compensare la devoluzione di alcune materie alla competenza statale. A suo avviso, l'approvazione del disegno di legge in titolo potrebbe incoraggiare le Regioni a richiedere ulteriori forme di autonomia. Pertanto, con gli emendamenti in esame si intende circoscrivere l'ambito dell'autonomia differenziata, mantenendo a livello centrale alcune funzioni, per la tutela dell'interesse nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.24 è respinto.

L'emendamento 4.26 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 4.27, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie però l'occasione per dissentire dalla contrarietà da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 4.26, che prevede misure di perequazione per il superamento delle disomogeneità territoriali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.27 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 111 della Costituzione, al fine di introdurre una esplicita previsione costituzionale a tutela della vittima di reato. In particolare, la modifica proposta è volta a inserire, dopo il secondo comma del predetto articolo 111, il seguente: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge».

Anche il disegno di legge costituzionale n. 731, d'iniziativa dei senatori Marton e altri, presenta la medesima finalità. In questo caso, si propone l'inserimento, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, di un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».

Analogamente, il disegno di legge costituzionale n. 888, d'iniziativa dei senatori Parrini, Bazoli e Giorgis, propone di inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».

In considerazione della connessione esistente tra i tre testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge costituzionale di analogo contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, non appena assegnato alla Commissione, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia, al fine di sensibilizzare, di far conoscere le loro sofferenze e riflettere sul valore fondamentale della vita e del diritto dei bambini alla meraviglia.».

1.2

[Menia](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

2) dopo le parole: «valore fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per riflettere sul valore della vita stessa, dalla fase nascente a quella finale.»

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e della vita)»

1.3

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

All'articolo sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» con le seguenti: «possono essere organizzati».

2.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sul ruolo fondamentale» inserire le seguenti: «della vita e».

2.2

[Menia](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ruolo fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»

2.101

La Relatrice

Al comma 2, sostituire la parola: «prevedono» con le seguenti: «possono prevedere».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

TIT.1

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Zedda](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 4

4.14 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Balboni](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#),
[Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogni standard», *aggiungere le seguenti:* «nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;
- b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (*Modifica dell'articolo 111 della*

Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'iter delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso. Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (*Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (*Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire. In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre. La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;
 - l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;
 - l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;
 - l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;
- preso atto, altresì, che:
- secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente

africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;
considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte di avere inviato, nella giornata di ieri, una lettera al Presidente del Senato per chiedere - in via del tutto eccezionale ed in deroga alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dello scorso 31 ottobre - di autorizzare la partecipazione anche da remoto dei Senatori, limitatamente alle audizioni funzionali all'esame dei disegni di legge costituzionali che si dovessero svolgere, nella sola sede informale dell'Ufficio di Presidenza, nella giornata del lunedì, tradizionalmente dedicata all'attività dei parlamentari sul territorio.

Fa quindi presente che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha accordato tale possibilità, con i vincoli e le limitazioni sopra indicate.

Fornisce poi informazioni sullo svolgimento delle audizioni della prossima settimana aventi ad oggetto i disegni di legge 935 e 830 sull'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, specificando che queste avranno inizio alle ore 15 di lunedì 4 dicembre, per poi proseguire nei giorni successivi, fino alla mattina di giovedì 7 dicembre.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per lo svolgimento ampio e disteso delle audizioni finora garantito dal Presidente, sottolinea che, nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, non era emerso un avviso unanime sulla proposta di consentire, sia pure con le limitazioni sopra indicate, la partecipazione anche da remoto dei Senatori alle audizioni in sede informale su disegni di legge costituzionali. Per questa ragione, il Presidente del Senato ha disposto la convocazione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è poi convenuto di acconsentire alla richiesta avanzata dal Presidente Balboni, con l'indicazione di contenere le audizioni entro un numero e una fascia oraria ragionevole. Nel presupposto di conformarsi a tale indicazione di *self restraint*, il Gruppo PD, da lui rappresentato in Giunta insieme al senatore Parrini, si è espresso favorevolmente.

Pertanto, auspica che si prosegua nello svolgimento delle audizioni senza una compressione temporale e senza termini stringenti entro i quali concluderle.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni sul fatto che i tempi di svolgimento delle audizioni saranno stabiliti esclusivamente in base a un criterio di razionalizzazione dei lavori e di economia procedimentale, metodo peraltro sempre seguito anche in precedenza.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111

della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo
111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 891, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 891, d'iniziativa del senatore De Cristofaro, che si compone di un unico articolo e introduce, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma volto a prevedere che la legge garantisca i diritti e le facoltà delle vittime di reato.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, già all'esame di questa Commissione, propone che esso sia trattato congiuntamente.

Ritiene altresì che sarebbe preferibile adottare come testo base il disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, la cui formulazione appare più completa.

La Commissione conviene sul congiungimento del disegno di legge costituzionale n. 891 proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile modificare la formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 427, inserendo il riferimento alla legge all'inizio dell'enunciato normativo, allo scopo di sottolineare che la finalità dello strumento legislativo consiste, per l'appunto, nella tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, in linea con i canoni linguistici utilizzati nella Carta costituzionale, si dovrebbe fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, in luogo della legge.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincente la distinzione, operata dal disegno di legge costituzionale n. 427, tra vittime del reato e persone danneggiate dal reato.

Propone quindi di dare mandato al relatore di avviare interlocuzioni informali con i proponenti dei disegni di legge costituzionale in titolo, ed eventualmente con i Rappresentanti in Commissione dei Gruppi che non hanno presentato una loro proposta, per predisporre un testo unificato, da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 574, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 892 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà conto del disegno di legge costituzionale n. 892, d'iniziativa del senatore Tosato, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge predetto estende da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte delle Camere e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nel ramo del Parlamento in cui il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura non superi i sessanta giorni.

Stante l'analogia di contenuto, propone che il testo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 574, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il relatore DELLA PORTA (FdI) comunica di aver predisposto e fatto pervenire per le vie brevi ai commissari una bozza di testo unificato, con cui si prevede l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione del seguente comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».

Sottolinea che occorre valutare se aggiungere anche la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge» e se collocare questo comma aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come previsto dal disegno di legge n. 427, oppure dopo il quinto comma, come proposto dagli altri progetti di revisione costituzionale.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), dopo aver ringraziato il relatore per l'attenzione e la rapidità nel predisporre la bozza di testo unificato, ritiene che la prima parte della formulazione sia da ritenersi

consolidata.

Ritiene invece sconsigliabile l'inserimento della formula: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», in quanto per l'applicazione della norma di principio sarebbe prima necessario adeguare la legislazione vigente.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede una maggiore ponderazione per analizzare tutti i dettagli della proposta, trattandosi di una modifica costituzionale. In particolare, rimettendo la tutela delle vittime di reato alla Repubblica, ci si limita a stabilire un principio. Al contrario, un riferimento all'ordinamento giuridico avrebbe un impatto maggiore sulla futura legislazione, che dovrebbe appunto conformarsi a tale previsione, tutelando le vittime del reato e le persone danneggiate dal reato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene più opportuno indicare la Repubblica come soggetto che deve garantire la tutela, in quanto - per interpretazione unanime e costante - tale espressione ricomprende tutte le articolazioni istituzionali che la costituiscono, per esempio quella legislativa, quella esecutiva, quella giurisdizionale, oltre ai livelli di governo statale e delle autonomie territoriali. Saranno così tutti i livelli istituzionali, ognuno con i propri strumenti e istituti, a dover farsi carico della tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

In secondo luogo, se non si aggiungesse la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», il legislatore potrebbe comunque intervenire in ogni momento e declinare il principio costituzionale in modo positivo. Al contrario, se si inserisse tale formula, in caso di ritardo del legislatore, il principio potrebbe non dispiegare pienamente la propria efficacia.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che un analogo problema si pose in occasione della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022. Si decise, in tale occasione, di inserire in Costituzione il principio condiviso della tutela ambientale, mentre si rinviò alla legge dello Stato la disciplina sulla tutela degli animali, su cui vi erano posizioni differenziate.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) concorda sulla opportunità di evitare di aggiungere il riferimento ai modi e forme previsti dalla legge. Peraltro, si potrà eventualmente modificare il testo unificato in sede emendativa. Quanto alla collocazione del nuovo comma dell'articolo 111, ritiene che si potrebbe inserire anche dopo il primo comma.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene preferibile collocarlo alla fine dell'articolo. Si tratterebbe quindi di introdurre un principio generale, che non riguarda soltanto il processo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene più opportuna la collocazione dopo il quinto comma, che riguarda la formazione della prova, mentre il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione si riferiscono alle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) propone infine la seguente formulazione del testo unificato: «1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato".»

Il [PRESIDENTE](#) propone di adottare il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato) come base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta convocata per le ore 20 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di cassazione, per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di *referendum* presentate dopo il 31 ottobre 2021;

- secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la norma di cui all'articolo 1 è volta a prorogare l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento; infatti, essendo cessata l'efficacia delle predette disposizioni, senza che sia nel frattempo divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in relazione alla loro autenticità e, soprattutto, senza semplificare analogamente le attività di verifica;
 - l'articolo 2 attribuisce al Ministero della giustizia la titolarità della Piattaforma per la raccolta *on line* delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le proposte di legge di iniziativa popolare. Il Ministero, per la gestione e la manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della SOGEI;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [427, 731, 888, 891](#)

NT

Il Relatore

Art. 1

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.2000/163 a 3.2000/165 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il ruolo del Parlamento è certamente il punto centrale di riflessione per interpretare la riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Le prerogative del Parlamento e delle forze politiche di opposizione appaiono, infatti, profondamente menomate già al giorno d'oggi, in quanto il Governo e la maggioranza stanno già adottando una linea politica coerente con lo spirito della riforma. Emblematica è, sul punto, la vicenda del disegno di legge costituzionale n. **744** (recante modifiche al Titolo V della Costituzione): i suoi contenuti di merito erano stati sostanzialmente condivisi dallo stesso ministro Calderoli, eppure le forze politiche di maggioranza preferirono dare priorità ad un disegno di legge ordinario del Governo sull'autonomia

differenziata il cui testo presentava - secondo quanto emerso nelle audizioni - numerose criticità. Il disegno di legge 744, successivamente, veniva abbinato ad un disegno di legge di iniziativa popolare (A.S. 764), nel frattempo pervenuto al Senato, ma anche in questo caso l'opzione prescelta dalla maggioranza fu quella di disgiungere l'esame dei due testi al fine di far proseguire solo l'*iter* di quello ad iniziativa popolare (poi respinto dall'Assemblea). Infine, nella seduta notturna di ieri, in soli dieci minuti, il disegno di legge n. 744 è stato esaminato e irrimediabilmente caducato a seguito dell'approvazione di due emendamenti interamente soppressivi dei suoi due articoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Giorgis, osserva che sarebbe stato più corretto, dal punto di vista istituzionale, consentire che il disegno di legge n. 744 potesse essere esaminato dall'Assemblea ed eventualmente respinto in quella sede, senza pertanto procedere, nel corso dell'esame in Commissione, all'approvazione degli emendamenti soppressivi.

La vicenda evocata dal senatore Giorgis non può inoltre che confermare le preoccupazioni, più volte rimarcate dalle forze politiche di opposizione, sulla grave diminuzione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe ulteriormente accentuata in caso di approvazione della riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge n. 935 non farà altro che aggravare il problema democratico italiano, già oggi connotato da un potere esecutivo che abusa profondamente dello strumento della decretazione d'urgenza e che riduce l'iniziativa parlamentare in uno spazio quasi inesistente.

Il confinamento dell'iniziativa parlamentare in spazi ristretti, peraltro, potrebbe risultare dannoso anche per lo stesso Governo, che si priverebbe di un importante contributo conoscitivo in relazione alle concrete situazioni dei territori (con i quali, per contro, il singolo parlamentare ha un costante rapporto, recependo continuamente le istanze delle singole comunità) e che si porrebbe, conseguentemente, in una posizione ancora più lontana dal cittadino.

Risponde agli intervenuti il ministro ALBERTI CASELLATI, precisando che la crisi del modello parlamentare dura da almeno 20 anni e che, nonostante questo, la centralità del Parlamento resta sempre attenzionata dalla politica del Governo e dalla maggioranza. Sotto tale aspetto, richiama altresì la propria esperienza quale Presidente del Senato nella scorsa legislatura, ricordando di essersi sempre adoperata per garantire le prerogative parlamentari e di aver stigmatizzato l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il Governo, altresì, ha sempre prestato attenzione alle istanze e alle esigenze del cittadino, come attestato dai numerosi provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle realtà imprenditoriali. Da ultimo, spicca l'ampia legittimazione internazionale ottenuta dall'Esecutivo in carica, attestata, ad esempio, dal fatto che l'Italia risulta, ad oggi, l'unico Paese dell'Unione europea ad aver già fatto richiesta per la concessione della quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/163, 3.2000/164 e 3.2000/165.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/185 a 3.2000/193 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa che i subemendamenti in questione mirano a far sì il Presidente del Consiglio eletto goda di un consenso effettivamente maggioritario.

Il disegno di legge n. 935 presenta infatti una grave lacuna, non essendo prevista alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio (come, ad esempio, la fissazione di una soglia minima di voti da ottenere e regole certe per un eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, qualora la predetta soglia non sia raggiunta). Tali disposizioni, considerata la particolare importanza della carica, non potrebbero inoltre essere contenute in una legge ordinaria, stante il loro valore costituzionale.

Qualora il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni sul punto, l'Italia diventerebbe

pertanto l'unica democrazia europea dove il Presidente del Consiglio verrebbe eletto senza ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, sulla scia del discutibile modello argentino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le osservazioni del senatore Parrini, osservando altresì che non appare possibile valutare nel merito gli effetti della riforma senza conoscere preventivamente il sistema di elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.

Sotto questo aspetto, sarebbe pertanto assai opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/185, 3.2000/186, 3.2000/187, 3.2000/188, 3.2000/189, 3.2000/190, 3.2000/191, 3.2000/192 e 3.2000/193.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/194 a 3.2000/209 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si pone problematicamente sulle osservazioni poc'anzi formulate dal ministro Alberti Casellati. Le dichiarazioni secondo cui anche le forze politiche di maggioranza avrebbero a cuore la centralità dell'istituzione parlamentare non appaiono infatti suffragate dalle disposizioni del disegno di legge n. 935, che configurano un Parlamento mortificato e subalterno al Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere una posizione definita sul punto, affinché il cittadino possa avere una chiara percezione delle varie tesi sostenute nel dibattito politico (al fine di poter esercitare responsabilmente il proprio voto nel successivo *referendum* costituzionale).

Il disegno di legge all'esame della Commissione, infatti, non tutela affatto le prerogative parlamentari, puntando, per contro, a un accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, al fine di garantire una maggiore governabilità.

[Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/194, 3.2000/195, 3.2000/196, 3.2000/197, 3.2000/198, 3.2000/199, 3.2000/200, 3.2000/201, 3.2000/202, 3.2000/203, 3.2000/204, 3.2000/205, 3.2000/206, 3.2000/207, 3.2000/208 e 3.2000/209.](#)

[Il PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/210 a 3.2000/225 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), pur non contestando la legittimità di avviare processi riformatori in linea con il programma politico presentato ai propri elettori, osserva che l'atteggiamento dei partiti di maggioranza potrebbe comunque essere più costruttivo e orientato al dialogo.

Inoltre, le ragioni portate a sostegno della riforma costituzionale all'esame della Commissione cozzano contro un articolato che, in concreto, esalta eccessivamente la figura del Presidente del Consiglio a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica (ridotti ad organi puramente ancillari al primo), con grave compromissione dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Non si vede infatti per quale ragione, nel quadro delineato dalla riforma, il Presidente del Consiglio debba sentire l'esigenza di rapportarsi con le Camere su base paritaria. L'equilibrio democratico, inoltre, risulta ulteriormente vulnerato dalla possibilità di eleggere un Presidente del Consiglio che non rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti, bensì una sparuta minoranza.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), richiamando alcune osservazioni precedentemente svolte dal senatore Parrini, osserva che, anche nel modello argentino, sono comunque presenti dei contrappesi volti a limitare la preminenza del potere esecutivo, come attestato dal recente voto negativo espresso dal Senato di quel Paese su un importante provvedimento economico presentato dal governo.

Il disegno di legge n. 935, per contro, configura un Parlamento eletto per trascinarsi e tramite un premio di maggioranza, ossia strutturalmente incapace di esercitare le proprie prerogative.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) la grave carenza del disegno di legge n. 935 risiede proprio nell'assenza di efficaci contrappesi alla somma di poteri cumulata in capo al Presidente del Consiglio,

configurando - nei fatti - una sorta di "dittatura" a tempo determinato.

La strategia comunicativa del Governo e della maggioranza insiste nel tacere queste problematiche, fornendo al cittadino una visione distorta dei fatti, attraverso un uso manipolativo delle parole.

Questo atteggiamento, però, è particolarmente grave. Infatti, a fronte di una crisi democratica che dura da almeno un trentennio, si dovrebbe, per contro, operare nello spirito dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che richiama, per l'appunto, i principi dello stato di diritto), dando più spazio e rilevanza all'iniziativa parlamentare.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/210, 3.2000/211, 3.2000/212, 3.2000/213, 3.2000/214, 3.2000/215, 3.2000/216, 3.2000/217, 3.2000/218, 3.2000/219, 3.2000/220, 3.2000/221, 3.2000/222, 3.2000/223, 3.2000/224 e 3.2000/225.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/226 a 3.2000/241 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di conoscere le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: appare infatti contraddittorio che, nella Costituzione, non venga disposto nulla al riguardo, in palese contrasto con quanto previsto nella totalità degli ordinamenti occidentali.

Un altro elemento critico, strettamente connesso a quello poc'anzi descritto, si rinviene nel testo dell'emendamento 4.2000 che, nel caso di revoca della fiducia all'Esecutivo, prevede l'immediato scioglimento delle Camere configurando - di fatto - una forma di governo presidenziale. Anche questo dato, peraltro, smentisce clamorosamente le dichiarazioni poc'anzi rese dal ministro Alberti Casellati. Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni rese dal ministro Alberti Casellati non sembrano smentite.

Dissente il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il disegno di legge n. 935 introduce un modello, definibile come "neo-parlamentare", che resta comunque incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra il Presidente del Consiglio eletto e le due Camere.

Dissentono i senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [VALENTE](#) (PD-IDP), osservando che la previsione dello scioglimento delle Camere a seguito del voto di sfiducia inibisce, di fatto, ogni loro prerogativa.

Replica a sua volta il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che la suddetta previsione non inibisce i poteri del Parlamento, ma garantisce invece che il ricorso all'istituto della sfiducia sia esercitato in maniera più responsabile, senza avere riguardo a fattori politici contingenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il disegno di legge n. 935 configura, nei fatti, una sistema di tipo presidenziale privo peraltro dei necessari contrappesi.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il nuovo assetto costituzionale non appare assimilabile ad una repubblica presidenziale, bensì a diverse forme di parlamentarismo, come ad esempio quella britannica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente profondamente dalle osservazioni formulate dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che, stando a quanto riportato oggi stesso dagli organi di stampa, il ministro Calderoli avrebbe dichiarato che il disegno di legge costituzionale verrà direttamente calendarizzato in Assemblea senza che la Commissione abbia potuto terminare i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore.

Ciò darebbe luogo, a suo avviso, ad una crisi politico-istituzionale assai grave.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le dichiarazioni rese dal ministro Calderoli sono puramente personali e quindi non assimilabili alla formulazione di un indirizzo politico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) auspica che il Governo e la maggioranza smentiscano puntualmente quanto dichiarato dal ministro Calderoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che sarebbe necessario, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, chiarire il punto fugando ogni dubbio. In caso contrario, l'intento sarebbe fin troppo chiaro, ossia terminare rapidamente l'esame in prima lettura, in chiave di

propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. L'attuale legislatura, infatti, è appena agli inizi e non sussistono ragioni valide per imprimere all'*iter* accelerazioni improvvise.

Peraltro, per la prima volta nella storia della Repubblica, un disegno di legge costituzionale verrebbe esaminato in prima lettura senza il conferimento del mandato al relatore in Commissione: ciò concretizzerebbe una forzatura clamorosa e una grave mortificazione delle prerogative parlamentari. Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), intervenendo anche in qualità di relatore sul provvedimento, assicura che è sua ferma intenzione adoperarsi in ogni modo possibile affinché il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno concluda normalmente il proprio *iter* presso la Commissione.

I lavori sono infatti improntati ad un andamento costruttivo, ordinato e fondato sul rispetto reciproco tra le forze politiche e non sussiste, al momento, alcuna ragione materiale tale da impedire alla Commissione di concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/226, 3.2000/227, 3.2000/228, 3.2000/229, 3.2000/230, 3.2000/231, 3.2000/232, 3.2000/233, 3.2000/234, 3.2000/235, 3.2000/236, 3.2000/237, 3.2000/238, 3.2000/239, 3.2000/240 e 3.2000/241.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/242 a 3.2000/257 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto apprezzamento per quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente in ordine alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Calderoli.

Osserva inoltre che, nella XVII legislatura, la riforma costituzionale del 2016 giunse sì all'esame dell'Assemblea senza il mandato al relatore, ma non si trattava di un esame in prima lettura. Sul corretto svolgimento dell'*iter* incise inoltre l'abnorme numero di emendamenti (nell'ordine dei milioni), presentati dall'opposizione *pro tempore*.

Dissente infine dalle osservazioni formulate dal ministro Alberti Casellati, rilevando che la riforma opera un totale ribaltamento degli equilibri costituzionali e stringerà il Parlamento nella morsa di un ricatto politico: il voto di sfiducia contro un Presidente del Consiglio munito di legittimazione popolare, infatti, costituirebbe di per sé un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, dando luogo a un'evidente contraddizione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge costituzionale iscritto all'ordine del giorno configura il rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento in maniera eccessivamente rigida. La disposizione che impone lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al Governo non tiene conto, infatti, delle possibilità di sopravvenuta indegnità del *premier* o di impedimento dello stesso per le quali andrebbe definito uno specifico regime di eccezione.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che la normativa in vigore per la Regione Sicilia prevede espressamente lo scioglimento automatico dell'Assemblea regionale in caso di sfiducia alla giunta e che ciò, in concreto, non ha mai dato luogo ad una lesione delle prerogative del potere legislativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce il proprio avviso contrario sulle osservazioni e le precisazioni rese dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta, formulate altresì con toni a tratti populistici.

Replica il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che le proprie dichiarazioni sono sempre state aderenti al dibattito e mai offensive nei confronti degli intervenuti né improntate a toni populistici.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.2000/242, 3.2000/243, 3.2000/244, 3.2000/245, 3.2000/246, 3.2000/247, 3.2000/248, 3.2000/249, 3.2000/250, 3.2000/251, 3.2000/252, 3.2000/253, 3.2000/254, 3.2000/255, 3.2000/256 e 3.2000/257.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione

dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, invita la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di assumere uno dei disegni di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Ad avviso della senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sarebbe opportuno, prima di avviare il dibattito, procedere all'audizione dell'associazione dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova.

Il [PRESIDENTE](#) reputa fondata la proposta della senatrice Valente, prospettando la possibilità di svolgere la predetta audizione nella settimana successiva a Pasqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarebbe maturato l'orientamento a non prolungare i lavori dell'Assemblea oltre il prossimo mercoledì.

Invita pertanto la Presidenza a tenerne conto, ai fini della determinazione del calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sollecita la Presidenza ad attivarsi affinché la Commissione giustizia renda il proprio parere sul testo unificato dei disegni di legge [427](#), [731](#), [888](#) e [891](#), recanti la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato, al fine di poterne proseguire l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare di aver già effettuato le sollecitazioni richieste, avverte di avere un'interlocuzione in corso con il vice ministro Sisto al fine di superare alcune problematiche di formulazione tecnica.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sconvocare l'odierna seduta già convocata per le ore 13 e di aggiornare i lavori alle ore 11 di martedì 26 marzo.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
107ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da una verifica fatta, risulta che i Gruppi che hanno presentato proposte di soggetti da audire informalmente in Ufficio di Presidenza sono il Partito Democratico e Forza Italia. Invita pertanto tutti gli altri Gruppi a far pervenire i nomi delle persone da ascoltare in modo da poter programmare le audizioni informali al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri era stato deciso che, in assenza di interventi in discussione generale sul provvedimento, si sarebbe fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sulla questione interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che invita il Presidente a posticipare a gennaio la fissazione del termine degli emendamenti sia sul provvedimento in esame che sul disegno di legge n. 778, anch'esso iscritto all'ordine del giorno, in quanto gli uffici legislativi dei Gruppi sono impegnati a lavorare sui subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori alla legge di bilancio. Ritiene inoltre che sia il provvedimento in esame che l'altro provvedimento possano essere trattati in tempi più congrui e con una discussione più approfondita che al momento il suo Gruppo non è in grado di fare.

Alle posizioni espresse dalla senatrice Lopreiato si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) che sottolinea a sua volta la difficoltà del legislativo del suo Gruppo a intervenire su questi temi meno cogenti in questo momento rispetto a quello della legge di bilancio su cui tutti sono impegnati.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ritiene a sua volta indispensabile avere più tempo per la fissazione del termine degli emendamenti anche in considerazione delle difficoltà che i Gruppi meno numerosi, anche a causa della riduzione del numero dei parlamentari, stanno avendo. Ciascun appartenente a questi gruppi deve infatti seguire il lavoro di più Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà discussa in un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di elaborare un calendario dei lavori sia per la prossima settimana che

per la ripresa dei lavori dopo la sospensione per la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il testo unificato adottato dalla 1a Commissione volto ad inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato".

Le relazioni illustrative che accompagnano i disegni di legge presentati da differenti forze politiche di maggioranza e di opposizione mettono tutte in rilievo la necessità di valorizzare la posizione delle vittime di reato e delle persone danneggiate dal reato all'interno di una norma costituzionale che, modificata nel 1999 con la legge costituzionale n. 2, nello stabilire i criteri del giusto processo nel prevedere il contraddittorio in condizioni di parità tra le parti davanti a un giudice imparziale, ha approntato una serie di principi, al terzo comma, a garanzia della persona accusata di reato.

Il provvedimento in esame, prendendo le mosse dalla normativa europea e del Consiglio d'Europa che ha definito un quadro normativo a garanzia dei diritti delle vittime di reato (Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983) nonché del decreto legislativo n. 212 del 2015 che, dando attuazione alla direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), ha proceduto a introdurre nell'ordinamento ulteriori norme a garanzia delle vittime di reato (si veda ad esempio l'articolo 90-*quater* codice di procedura penale sulle vittime vulnerabili), si propone di costituzionalizzare e rendere esplicito sul piano dei principi anche quello della tutela delle vittime del reato al fine di rendere più efficaci e cogenti anche istituti già esistenti come quello al risarcimento del danno, l'accesso al gratuito patrocinio, le comunicazioni processuali alla vittima del reato, la sicurezza dell'ambiente di vita della vittima e la possibilità di quest'ultima di poter denunciare il reato in sicurezza.

Auspica infine che sul tema sia operata una riflessione da parte di tutti i membri della Commissione per un approfondimento delle implicazioni che la proposta contenuta del testo unificato potrebbe comportare per l'ordinamento processuale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di condividere pienamente l'auspicio della relatrice in quanto certamente nessuno può dirsi contrario a una piena tutela delle vittime di reato da parte dell'ordinamento ma la Commissione, poiché non è stata coinvolta nell'esame congiunto del provvedimento in quanto si tratta di una norma costituzionale, ha tuttavia il dovere di formulare un parere che aiuti a valutare l'impatto che tale norma potrebbe avere sul resto dell'ordinamento. Auspica pertanto che sul tema vi sia un dibattito approfondito.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa presente che tra le proposte legislative da cui la Commissione affari costituzionali ha proceduto per elaborare il testo unificato ce n'è anche una del suo Gruppo e che il tema della tutela costituzionale delle vittime di reato è all'attenzione del Parlamento ormai da più legislature. Ritiene tuttavia indispensabile una riflessione sulle possibili ricadute della norma sul processo penale ed in particolare sul tema della costituzione delle parti civili su cui sarebbe forse utile anche uno scambio di idee con esperti di questa materia.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che la Commissione interviene in sede consultiva, auspica che ciascuno possa per proprio conto approfondire gli aspetti che ritiene più rilevanti di una norma che ha

certamente un impatto rilevante su molti aspetti dell'ordinamento.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), pur apprezzando le intenzioni senz'altro condivisibili che sono sottese al provvedimento in esame e a tutti i disegni di legge che sono stati presentati sul tema dalle varie forze politiche, giudica tuttavia discutibile una sistematica attività del Parlamento che tende a caricare la Costituzione di principi dell'ordinamento che il legislatore stesso e le istituzioni nel loro complesso non riescono a tutelare nella sostanza. Per fare alcuni esempi, poiché non si riesce a tutelare l'ambiente si inserisce nella Costituzione un principio costituzionale che ne afferma la tutela, così come non si riescono a tutelare i diritti degli animali e allora il Parlamento inserisce un principio nella Costituzione. Ciò non significa poi che l'ambiente o gli animali saranno più e meglio tutelati. L'altra questione su cui ritiene indispensabile richiamare l'attenzione della Commissione è il fatto che le sentenze di condanna che un tribunale emette nei confronti dell'autore di un reato sono pronunziate in nome del popolo italiano, mentre alle vittime è riservata una tutela risarcitoria in sede civile. Ricorda inoltre che il processo penale non è solo una questione tra la vittima e l'autore del reato e che il diritto penale è una branca del diritto pubblico volto a tutelare, appunto, la società e l'ordinamento nel suo complesso. Intravede in sostanza una pericolosa tendenza alla privatizzazione del processo penale che tende ad assecondare le emozioni legittime delle vittime e il loro apprezzamento o meno di una sentenza. Ritiene invece che il Parlamento dovrebbe essere molto attento nel continuare a tutelare il diritto penale quale elemento vitale del diritto pubblico e non ridurlo al diritto del singolo, meritevole di tutela in altre sedi. Il protagonista di un processo penale non è soltanto la parte lesa ma, appunto, anche il popolo italiano in nome del quale si emettono le sentenze. È una questione sulla quale invita tutta la Commissione ad una più attenta riflessione per l'espressione di un parere che possa essere utile anche alla riflessione della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021. L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevedeva infatti che il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del decreto legislativo n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, potesse adottare disposizioni integrative e correttive. Sullo schema la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 5 febbraio 2024.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

In particolare, all'articolo 582 codice penale (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante comune de "l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività" in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-*quater*, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023 (lettera *a*). Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio anche se

commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La lettera *b*) dell'articolo 1, inoltre, modificando il quinto comma dell'articolo 635 codice penale (reato di danneggiamento), estendendo la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. L'articolo 2 reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. La lettera *a*) interviene sull'articolo 111-*bis*, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

La lettera *b*) modifica l'articolo 129-*bis* (relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa), fra le altre misure, riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa al fine di stabilire che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis*. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile.

La lettera *c*) modifica l'articolo 133-*ter*, comma 1, secondo periodo, codice di procedura penale, al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 154 codice procedura penale per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La lettera *e*) modifica l'articolo 157-*ter*, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. Sono poi previste modifiche di carattere strettamente formale.

La lettera *f*) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarsi.

La lettera *g*) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (*b-bis*) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

La lettera *h*) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, codice procedura penale).

La lettera *i*) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini

quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

La lettera *l)* reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Le lettere *m)* e *n)* sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-*bis* (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione. A tal fine, la lettera *m)* abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis*, mentre la lettera *n)*, sostituendo integralmente l'articolo 415-*ter*, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa. Il nuovo articolo 415-*ter* stabilisce che il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al procuratore generale). Se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Sarà quindi il giudice per le indagini preliminari (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 2, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione: la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al Procuratore generale presso la corte di appello) affinché il giudice per le indagini preliminari valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta. Il giudice per le indagini preliminari quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal pubblico ministero o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

La lettera *o)* interviene sull'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b)*, relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La lettera *p)* modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

La lettera *q)* e la lettera *r)* inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito

dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150 del 2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; all'articolo 456, si prevede, invece che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera *s*) interviene sull'articolo 459 che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'articolo 464 codice procedura penale.

La lettera *t*) sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo 150 del 2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La lettera *u*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis*, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

La lettera *v*) inserisce, all'articolo 554-*ter*, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone: l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera *z*) reca una serie di modifiche all'articolo 598-*bis*, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La lettera *aa*) interviene sull'articolo 599-*bis*, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato deve essere espresso,

a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera *bb*) interviene in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera *cc*) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera *dd*) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

L'articolo 3 reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. La disposizione modifica in primo luogo (comma 1, lettera *a*)) l'articolo 63-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti "garantiti" ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio, il decreto penale di condanna. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 riporta poi una serie di modifiche all'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in primo luogo rendendo mensile l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specificando, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; in terzo luogo sopprimendo, per coordinamento la lettera *c*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-*ter*, della legge n. 283 del 1962, il quale prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari. Lo schema interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace, apportando modifiche di coordinamento.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da un lato, sostituendo nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* codice di procedura penale, e, dall'altro, modificando l'articolo 61 attraverso l'inserimento del nuovo parametro decisorio che deve indurre il giudice dell'udienza preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-*bis*), con il quale si prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (articolo 635 codice penale), conseguentemente alle modifiche apportate dal già illustrato articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
108ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di bilancio 2023- 2025.

Il disegno di legge consta di sei titoli e 59 articoli: le parti di competenza della Commissione giustizia sono contenute nel Titolo V (Tutela dei prodotti *made in Italy*), Capo III (Lotta alla contraffazione) ed in particolare negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

L'articolo 49, recante disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero e attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La norma modifica a questo scopo il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi).

L'articolo 50, recante misure per la formazione specialistica, prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In

particolare, il Ministro della giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del *made in Italy* nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 51, concernente modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca, tra l'altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione. Il comma 1 contiene un duplice intervento modificativo: la lettera *a)* modifica i commi 7, primo periodo, e *7-bis* del citato articolo 1 del decreto-legge n. 35, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro; la lettera *b)* interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l'ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

L'articolo 52, recante una modifica all'articolo 517 del codice penale, estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche a chi detiene la merce per la vendita. Va ricordato che l'articolo 517 del codice penale, disciplinando la fattispecie di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, prevede attualmente che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 1998, n. 9979 del 2003, e n. 24914 del 2005), l'intervento normativo è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'articolo 517 del codice penale, qualora siano consapevoli del mendacio (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 14644 del 2005).

L'articolo 53, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo in commento sostituisce il comma *3-bis* del citato articolo 260 del codice di procedura penale. L'articolo 260 del codice di procedura penale nel testo vigente prevede, al comma 3, che l'autorità giudiziaria ordini l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate qualora si tratti di cose deperibili. Il comma *3-bis* su cui interviene l'articolo prevede altresì che l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore, proceda anche alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione qualora la custodia sia difficoltosa, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica o quando - anche all'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 del codice di procedura penale - risulti evidente la violazione dei predetti divieti. In tali casi, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni e la distruzione della merce residua. Il comma *3-ter* prevede che nel caso di procedimento a carico di ignoti decorsi tre mesi dal sequestro la polizia giudiziaria

possa procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avere luogo, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. È comunque fatta salva la possibilità di conservare campioni a fini giudiziari. Il comma 1, lettera *b*), reca alcune modifiche al comma 3-ter del medesimo articolo 260 del codice di procedura penale relativo alla distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare: prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro; estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative; esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni.

L'articolo 54, concernente la modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 81, con il quale si prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso. L'introduzione del riferimento alla catalogazione non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

L'articolo 55, recante norme in materia di operazioni sotto copertura, estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale.

Segnala infine l'articolo 24, che reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale, modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnala, per le parti di competenza, le seguenti proposte di modifica: l'emendamento 24.2 (che dispone sanzioni pecuniarie in luogo della chiusura degli stabilimenti prevista dal testo), l'emendamento 50.1 (volto a ricomprendere gli operatori di polizia giudiziaria tra quelli a cui rivolgere i corsi di formazione della scuola superiore della magistratura) nonché l'emendamento 55.1 (volto a sopprimere l'articolo 55 in materia di operazioni sotto copertura). Non avendo osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti, conclude proponendo alla Commissione l'espressione di parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il **PRESIDENTE** giudica opportuno ricostruire brevemente l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Ricorda anzitutto che i due disegni di legge erano stati incardinati con la relazione del relatore Rastrelli di che nella seduta 1° agosto 2023. La discussione generale si era quindi svolta nella seduta di martedì 3 ottobre 2023 ed era stato scelto come testo base il disegno di legge 806. Nella stessa seduta era stato fissato il termine per gli emendamenti per mercoledì 11 ottobre alle ore 10, poi differito - su richiesta

informale da parte dei gruppi di opposizione - al 18 ottobre 2023 alle ore 18.

Nella seduta del 9 novembre la Presidenza dava notizia del trasferimento alla sede referente dei due disegni di legge e successivamente venivano illustrati dai presentatori gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806, scelto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nella seduta di martedì 14 novembre il vice ministro Sisto aveva quindi richiesto un rinvio dell'esame dei provvedimenti per 20 giorni, mentre nella seduta di martedì 5 dicembre il sottosegretario Ostellari aveva richiesto un ulteriore rinvio di 10 giorni.

Informa quindi la Commissione che in data odierna è pervenuta alla Presidenza una nota del Ministro della giustizia in cui si richiede, a seguito di interlocuzioni intercorse con il vice ministro ed i sottosegretari, un ulteriore differimento di 20 giorni dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire, anche in relazione ad aspetti di natura tecnologica di conservazione dei dati, il testo degli emendamenti presentati.

Dopo aver dato lettura della predetta nota, invita la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che, alla base dell'ultima richiesta formulata dal Ministro della Giustizia, vi sarebbe la necessità di approfondire le problematiche connesse al sequestro dei dati contenuti nel *cloud*.

Tale ulteriore approfondimento, prosegue l'oratore, è certamente opportuno. Tuttavia, sarebbe altresì auspicabile, a comprensibile tutela delle prerogative dell'iniziativa parlamentare, che tale attività non si concretizzi nella presentazione di un provvedimento specifico da parte del Governo.

Il vice ministro SISTO conferma le motivazioni contenute nella missiva pervenuta alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo le necessità alla base dell'ulteriore richiesta formulata dal Governo per il differimento dell'esame dei provvedimenti in titolo, osserva che ciò non deve tuttavia andare a detrimento di una corretta organizzazione dei lavori della Commissione: era infatti previsto di iniziare le votazioni degli emendamenti proprio nella presente seduta ed in ragione di ciò, su esplicita richiesta della Presidenza, molti Commissari avevano garantito la loro presenza rinviando altri impegni istituzionali.

Stante quanto precede, nulla osta ad un ulteriore rinvio, anche per un termine superiore ai 20 giorni; tuttavia, allo stesso tempo, sarebbe opportuno che il Governo non chiedesse poi ulteriori differimenti e che l'esame delle problematiche in questione rimanesse nell'ambito della presente sede.

Il vice ministro SISTO fornisce innanzitutto assicurazioni alla Presidenza precisando che non è intenzione del Governo ledere in alcun modo le prerogative parlamentari. Ribadisce quindi che alla base della richiesta vi è l'esigenza di compiere approfondimenti, sia di natura giuridica, sia di natura tecnica, relativamente al sequestro dei dati contenuti sul *cloud*.

Conclude osservando che i predetti approfondimenti non richiederanno un tempo superiore a quello indicato nella missiva da ultimo pervenuta alla Presidenza.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), il vice ministro SISTO, il sottosegretario OSTELLARI e il [PRESIDENTE](#), la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo al prossimo 23 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), intervenendo nel prosieguo della discussione generale, osserva

preliminarmente che, stante la particolare delicatezza della tematica affrontata dai disegni di legge costituzionale in titolo, sarebbe stato quanto mai opportuno che la Commissione giustizia fosse stata coinvolta nell'esame di merito.

Osserva quindi che la tematica andrebbe approfondita non tanto sulla base delle categorie proprie della sociologia giuridica bensì avendo riguardo a quei principi fondamentali di filosofia del diritto che, elaborati ed affinati nel corso degli ultimi secoli, hanno alla fine trovato concretizzazione nel dettato costituzionale come innegabili valori di civiltà giuridica.

Nella progressiva trasformazione degli ordinamenti in senso democratico, infatti, i cittadini, in qualità di singoli soggetti, si sono visto riconoscere sempre più tutele e garanzie nei confronti del potere pubblico, che, in ambito penale, trovano oggi piena realizzazione nelle norme costituzionali che sanciscono il principio di legalità, la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, in tempi recenti, si è altresì imposta, a livello sociale, l'idea (sostenuta anche da robuste campagne mediatiche), che la sentenza pronunciata dal giudice debba essere il più possibile aderente al concetto di giustizia proprio della parte offesa ed il fenomeno ha preso a tal punto piede che le stesse corti di assise hanno finito per essere fortemente condizionate dall'opinione del pubblico e della stampa, con conseguente pregiudizio delle garanzie costituzionali prima citate.

Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno avviare una riflessione molto ponderata sui provvedimenti in esame, che presentano, sotto questo aspetto, rilevanti elementi di problematicità.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, esprime un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo, che recepiscono numerose iniziative trasversali del mondo politico per offrire maggiore tutela alle vittime dei reati. L'iniziativa, peraltro, si porrebbe in linea con la *ratio* della riforma del processo penale del 1989, fondata sul processo accusatorio e non integrerebbe una diminuzione delle attuali garanzie poste a difesa dell'imputato.

L'oratore osserva, inoltre, che i disegni di legge in questione si pongono in linea con le iniziative intraprese dall'Unione europea, che ha sempre raccomandato agli Stati membri di adoperarsi per offrire maggiore tutela alle vittime di un reato.

Anche ad avviso del senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) i disegni di legge in titolo vanno valutati positivamente, sia perché recepiscono le indicazioni dell'Unione europea sulla tutela delle vittime di reati, sia perché valorizzano l'importante ruolo svolto dalle parti civili nell'ambito del processo penale. Con riferimento a quest'ultimo punto, l'oratore pone l'accento sulla meritoria opera svolta dalle parti civili in importanti processi (come, ad esempio, quello relativo all'omicidio di Stefano Cucchi e quello sull'attentato alla stazione di Bologna nel 1980), le quali hanno favorito il reperimento di elementi probatori che, altrimenti, sarebbero rimasti ignoti al Pubblico ministero.

Conclude rilevando che l'implementazione di una tutela costituzionale per le vittime di reato supererebbe altresì le limitazioni presenti nella riforma Cartabia (recante disposizioni di natura esclusivamente risarcitoria e che trascurano il danno morale subito dalla vittima) che potrebbero più efficacemente essere valutate sul piano della legittimità costituzionale.

Ad avviso della senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno andrebbero valutati con attenzione, soprattutto tenendo conto che la parte offesa viene, ad oggi, già adeguatamente tutelata dalle ultime modifiche apportate al codice di procedura penale.

Pur nel riconoscimento della meritoria opera svolta dalle parti civili e della necessità di tutelare adeguatamente le vittime di reati, andrebbe inoltre attentamente valutato il rischio di arrivare a configurare il processo penale come sostanziale composizione degli interessi contrapposti delle parti, ossia sulla base di categorie squisitamente civilistiche che ne cambierebbero la natura. La Carta costituzionale non è un manifesto elettorale, ritiene pertanto opportuno un supplemento di riflessione sulla concreta ricaduta di una modifica come quella proposta dal testo unificato all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire ai commissari ulteriori riflessioni sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 14,15, si terrà domani, mercoledì 20 dicembre, al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
115ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test* psicoattitudinali per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, considerandone la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene che il tema dei *test* psicoattitudinali per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni - in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia - è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) fa presente che sul tema dei *test* psicoattitudinali il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente

alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **BERRINO** (FdI) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il **PRESIDENTE** informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **808**

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», al quarto comma, dopo la parola: «utilità» inserire la seguente: «economica».

Coord.2

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «provvedimenti cautelari custodiali» con le seguenti: «provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

Coord.3

Il Relatore

All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sopprimere le seguenti: «delle proiezioni»;

2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti: «bilancio triennale 2024-2026»;

3) sostituire le parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023» *con le seguenti*: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024».

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 112 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) informa che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha trasmesso alle Commissioni 4a e 5a riunite una Memoria sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'analisi dell'UPB dà indicazioni sullo stato di attuazione del PNRR, anche alla luce di prime e limitate indicazioni sulla versione modificata del Piano che ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione europea lo scorso 24 novembre ed è stato approvato dal Consiglio economia e finanza nella riunione dell'8 dicembre.

La relazione dell'UPB osserva che l'assegnazione delle risorse è avvenuta in tempi non dissimili tra Nord, Centro e Mezzogiorno, anche se nel Sud la distribuzione risulta meno omogenea. Le difformità tra Regioni e tra macro-aree si amplificano quando si considerano la quota dei progetti conclusi e la capacità di bandire e assegnare i lavori per la loro realizzazione.

L'avvio delle gare soffre di ritardi su tutto il territorio nazionale, ma con maggiore rilievo nel Mezzogiorno. Alla luce dei dati analizzati dall'UPB, i ritardi non dipendono dal fenomeno delle gare deserte che rimane di entità marginale.

L'analisi fa trasparire anche la criticità data dall'elevata numerosità di piccoli progetti con soggetti attuatori di natura privata o mista dispersi sul territorio.

L'approfondimento dell'UPB è anche dedicato a fornire indicazioni sulla revisione del Piano.

Dalle informazioni disponibili emerge che le modifiche approvate dalla Commissione europea non coincidono integralmente con quelle proposte dal Governo la scorsa estate: per esempio, erano stati previsti definanziamenti per circa 16 miliardi a fronte degli attuali 8,3 e le risorse relative al capitolo *RePowerEU* ammontavano a circa 19 miliardi rispetto agli 11,2 attuali. Le modifiche ai singoli investimenti hanno determinato una riallocazione dei finanziamenti sia all'interno della singola Missione sia tra le Missioni. Il finanziamento del capitolo relativo a *RePowerEU* è stato realizzato - oltre che con i nuovi fondi pari a 2,9 miliardi - attingendo risorse da tutte le Missioni con l'eccezione della prima e della sesta.

Ne emerge un differimento in avanti sia degli obiettivi da conseguire sia degli importi delle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, ricordando che il 6 dicembre scorso la 1a Commissione ha adottato come testo base il testo unificato, presentato dal relatore.

La proposta normativa inserisce, dopo il quinto comma della Costituzione, la disposizione secondo cui «*La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato*».

Va ricordato che l'articolo 111 della Costituzione disciplina il giusto processo e garantisce una serie di diritti e facoltà in favore della persona accusata di un crimine, ma per quanto riguarda le vittime non sono previste disposizioni specifiche. Avendo, quindi, costituzionalizzato il principio della parità tra le parti nell'ambito del giusto processo, si rende opportuno anche l'inserimento in Costituzione della tutela per la parte più debole.

A livello europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea (UE), è stata adottata la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE. Va ricordata anche la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati. Si è sviluppato, quindi, un ampio approccio europeo alla tutela della persona offesa, compendiato da ultimo nella "strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258), che individua cinque priorità: la comunicazione efficace con le vittime stesse e la garanzia di un ambiente sicuro, ove esse possano denunciare i reati; il miglioramento dell'assistenza e della protezione di quelle più vulnerabili; l'agevolazione dell'accesso al risarcimento; il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti, nonché il rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti.

È stata inoltre presentata, ed è in corso di esame presso il legislatore europeo, la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), già in discussione in questa Commissione. La revisione si prefigge di rispondere ai problemi individuati e presenta cinque obiettivi specifici: [un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione rispetto alle loro esigenze di sicurezza anche nei casi di maggiore vulnerabilità; un'accessibilità migliore all'assistenza specialistica; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, sia nazionali sia transfrontalieri.](#)

Va, infine, ricordato che l'Italia aveva dovuto risolvere alcune procedure di infrazione in materia di tutela delle vittime di reato: la n. 2011/4147, per quanto riguarda le previsioni normative inerenti al diritto all'indennizzo, in attuazione della direttiva 2004/80/CE; la procedura n. 2019/2104, concernente le norme minime in attuazione della direttiva 2012/29/UE. Tali procedure risultano oggi archiviate. Il disegno di legge costituzionale si pone quindi in piena coerenza con le previsioni dell'ordinamento europeo che hanno individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto della costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e ne hanno garantito la piena cittadinanza nell'ambito dei processi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), con riguardo alla questione emersa nella precedente seduta, relativa all'opportunità di un'approvazione del provvedimento in esame entro l'anno, ricorda che il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, aveva precisato che la contabilizzazione degli effetti della copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), in termini di fabbisogno, derivanti dall'impiego delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, risultava in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rendeva necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verificasse entro l'esercizio 2023.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra quindi uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Rimarca, anzitutto, quanto già espresso dal Presidente con riguardo alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), relativa alla dotazione di 700 milioni di euro, per il 2023, del Fondo nazionale del *made in Italy*, cui si provvede mediante le risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato; essa è strettamente connessa con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e pertanto richiede che il relativo versamento si verifichi entro la fine dell'esercizio 2023.

Sottolinea quindi le disposizioni che prevedono l'erogazione di contributi, precisando che questi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Nel complesso, ritiene quindi che il disegno di legge si ponga in coerenza con la disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato, nonché con la normativa doganale europea e con la disciplina europea a tutela delle produzioni tipiche locali.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.2 e 31.0.2, a condizione che l'individuazione delle imprese destinatarie del contributo sia modificata da "italiane" a "stabilite nel territorio italiano", e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che

il provvedimento, nonostante le numerose audizioni svolte alla Camera, non soddisfi quanto promesso in favore del *made in Italy*, sia dal punto di vista delle misure previste, sia da quello delle risorse finanziarie messe a disposizione, molto esigue rispetto per esempio ai 15 miliardi impiegati da Spagna o Irlanda e ai 17 miliardi impiegati da Malta.

Anche sulla cultura e la creatività il disegno di legge risulta del tutto carente, a suo avviso, con stanziamenti insufficienti, a fronte della pressante esigenza di assunzione di personale competente per la promozione della cultura come elemento di punta per l'Italia e dell'esigenza di consentire alle migliaia di giovani che lo desiderano, di intraprendere la strada della cultura, musica, letteratura, editoria, senza essere destinati a una sicura vita di povertà, nonostante l'elevata scolarizzazione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse su un provvedimento che ritiene essere un ulteriore strumento ideologico e di propaganda, secondo le vecchie logiche, non in grado quindi di dare risposte concrete al tessuto sociale, economico e culturale del Paese, che vive con preoccupazione l'arretramento economico e produttivo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene sostanzialmente infondate le critiche, considerando che i 700 milioni sono comunque un buon risultato, in un contesto di prudenza nella gestione dei conti pubblici italiani, a cui potranno seguire ulteriori risorse nel prossimo futuro.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) concorda nel ritenere solo sufficiente lo stanziamento di 700 milioni, ma rileva che non è solo l'aspetto finanziario a essere importante, quanto soprattutto la strategia complessiva nei confronti del *made in Italy*, che ricorda essere il terzo marchio al mondo. Sottolinea quindi l'importanza di puntare sul vero *made in Italy*, frutto del genio creativo italiano, che va tenuto distinto dalla manifattura seriale, che sarà sempre soggetta alla concorrenza imitatrice. Ritiene, infine, poco appropriato il confronto con altri Paesi, non esistendo prodotti di altri Stati paragonabili, in qualità, a quelli del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE ([COM\(2023\) 451 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 17)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato e pubblicato nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa il passaggio relativo all'attuazione degli obblighi di presenza minima del 25 per cento di plastica riciclata nei veicoli, ricordando che l'Italia dispone di un comparto di eccellenza nel riciclaggio della plastica e che sono semmai altri Paesi a beneficiare di un ritardo o gradualità nell'applicazione degli obblighi di presenza minima di plastica riciclata. Ricorda inoltre che l'Italia è tra i primi anche nel riciclaggio delle batterie al piombo e dell'alluminio.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) precisa che la motivazione dell'osservazione è riferita alla necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli e di evitare la conseguente maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi, alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità, al fine di dare il tempo necessario alle aziende per adeguarsi e di raccordarsi maggiormente alle filiere del riciclo.

Si apre quindi una discussione incidentale, cui partecipano il senatore [LOREFICE](#) (M5S), la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), all'esito della quale la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), nel venire incontro alle perplessità espresse dal senatore Lorefice, riformula lo schema di risoluzione, non limitando l'osservazione alla sola plastica, ma estendendola a tutti i materiali riciclati di cui

all'articolo 6 della proposta.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, come modificato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023, ricordando che esso modifica l'articolo 111 della Costituzione, per inserire la disposizione secondo cui la «*Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato*».

Ricorda, inoltre, che in ambito europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono state adottate la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE, e la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati, e più di recente è stata pubblicata la "strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258), che individua cinque priorità, riprese poi dalla proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), su cui questa Commissione ha adottato una risoluzione la scorsa settimana.

Ritiene quindi che il disegno di legge costituzionale si ponga in linea con l'ordinamento europeo, che ha individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto, volto ad assicurarne la sua piena cittadinanza nell'ambito dei processi e per la costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito al motivo per cui sono all'ordine del giorno solo due dei quattro disegni di legge oggetto di esame congiunto da parte della Commissione affari costituzionali.

Preannuncia comunque un parere favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che tratta un tema importante e di attualità.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) precisa che i quattro disegni di legge all'esame della 1a Commissione non presentano differenze sostanziali e che l'esame è limitato ai soli due che risultano assegnati alla 4a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre scorso;

considerato che esso si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina, avendo come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*;

tenuto conto che la copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), relativa alla dotazione di 700 milioni di euro per il 2023, del Fondo nazionale del *made in Italy*, cui si provvede mediante le risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, richiede che il relativo versamento si verifichi entro la fine dell'esercizio 2023;

considerato che gli articoli 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 5, 8, 10, comma 4, 11, comma 3, 18, comma 5, 36, 39, 46, comma 4, e 48 prevedono l'erogazione di contributi concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

valutato che il disegno di legge si pone incoerenza con la disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato, nonché con la normativa doganale europea e disposizioni per le produzioni tipiche locali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.2 e 31.0.2, a condizione che l'individuazione delle imprese destinatarie del contributo sia modificata da "italiane" a "stabilite nel territorio italiano", e non ostativo sui restanti emendamenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 451
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 17)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso;

considerato che essa è finalizzata a favorire la transizione del settore automobilistico verso l'economia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo - progettazione, produzione e trattamento finale del veicolo fuori uso - attraverso un aggiornamento della normativa e un migliore funzionamento del mercato unico, riducendo gli effetti ambientali negativi e contribuendo alla sostenibilità dei settori automobilistico e del riciclaggio;

considerato che, a tal fine, la proposta abroga la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli (cosiddetta "omologazione 3R"), ritenute non più adeguate ad assicurare la transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare;

[tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,](#)

che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità della proposta, pur ritenendo doveroso valutarne l'impatto sui settori produttivi in relazione soprattutto alle tempistiche di applicazione;

ricordato che, in materia di veicoli fuori uso, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 589, recante disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso, in cui si prevede che l'ipoteca iscritta su tali veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possa ostare alla loro cancellazione dal PRA, agevolando così la loro rottamazione e trattamento finale,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, convenendo sulla necessità di un'azione a livello di Unione europea per armonizzare il mercato unico e adeguare il settore automobilistico all'economia circolare, in linea con l'obiettivo stabilito dal *Green Deal* europeo, ma formula le seguenti osservazioni in relazione al rispetto del principio di proporzionalità:

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e, che la proposta attualmente esclude, per assicurare maggiore omogeneità e sostenibilità alla filiera del settore, considerato che le differenze tecniche e strutturali tra ciclomotori (L1e-B e L2e) e motocicli (L3e e L5e) sono spesso minime;

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che esclude dall'applicazione della proposta le auto prodotte in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 1500 unità l'anno), mantenendo per tali

veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) 2018/858, si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili) prodotti in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 50 o 150 unità l'anno, a seconda della categoria), al fine di mantenere per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) n. 168/2013;

la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione. Le innovazioni della proposta creano un disallineamento rispetto alle corrispondenti prescrizioni del regolamento n. 133 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), sottoscritto anche dall'Unione europea, con il rischio di creare la necessità di una doppia certificazione di omologazione per i mercati UE e per quelli *extra*-UE;

in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, pur con limitate deroghe specificate all'allegato III, si valuti l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili), con le opportune deroghe adeguate alla categoria;

per quanto concerne gli obiettivi di presenza di materiali riciclati nei veicoli, previsti all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli, ed eventualmente stabilirne una progressività e revisione alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità, anche per evitare la necessaria maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi; l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni e non anche ai nuovi veicoli già omologati. Inoltre, andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori, e che la rimovibilità sia prevista solo a livello di pacco batterie e se eseguita da operatori certificati e formati;

in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, si valuti la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR;

si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi ("masse nere"), per definire una procedura di spedizione più semplice e rapida per i rifiuti destinati al riciclaggio all'interno dell'Unione;

in riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, per i quali l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), richiede la conformità alla normativa per il solo veicolo di base, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato. Inoltre, una centralizzazione a livello europeo della rendicontazione delle responsabilità estese del produttore comporterebbe un miglioramento continuo della quantità e qualità dei dati, una maggiore trasparenza e interconnessione tra le parti interessate, ottimizzando così i costi e gli obiettivi ambientali per gli impianti di trattamento;

con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, sarebbe da approfondire l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico MOVE-HUB finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli, compreso il numero di identificazione dei veicoli, tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane;

la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 427 E 888**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base in data 6 dicembre 2023;
considerato che esso reca la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, volta ad introdurre la disposizione secondo cui "la Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato"; ricordato che in ambito europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'UE, sono state adottate la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE, e la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati;
rilevato quindi che si è sviluppato un ampio approccio europeo alla tutela delle vittime di reato, compendiato da ultimo nella "strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258), che individua cinque priorità: la comunicazione efficace con le vittime e la garanzia di un ambiente sicuro, ove queste possano denunciare i reati; il miglioramento dell'assistenza e della protezione delle vittime più vulnerabili; l'agevolazione dell'accesso al risarcimento; il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti, nonché il rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti delle vittime;
ricordata altresì la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), all'esame del legislatore europeo, con cinque obiettivi specifici: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione rispetto alle esigenze di sicurezza delle vittime più vulnerabili; una migliore accessibilità all'assistenza specialistica; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, sia nazionali sia transfrontalieri;
ricordato, infine, che sono state risolte e archiviate le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia: n. 2011/4147, per quanto riguarda le previsioni normative inerenti al diritto all'indennizzo, in attuazione della direttiva 2004/80/CE; e n. 2019/2104, concernente le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della direttiva 2012/29/UE;
valutato quindi che il disegno di legge costituzionale si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto, volto ad assicurarne la piena cittadinanza nell'ambito dei processi e per la costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.